

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733.661602 – Fax 0733.661603 – E-mail: comune@santangelo.simp.net

Registro Generale n. 100

ORDINANZA SINDACO

N. 100 DEL 10-08-2017

Oggetto: ORDINANZA PER L'IGIENE E IL DECORO URBANO, LA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO, LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI.

IL SINDACO

PREMESSO che la conservazione ed il miglioramento dell'ambiente urbano, quale bene primario della comunità locale, assicurando adeguati livelli qualitativi che garantiscono la piena fruibilità dello stesso da parte dei cittadini con particolare riferimento ai beni di interesse storico, artistico, ambientale, monumentale e architettonico, costituisca una responsabilità primaria di tutta la collettività;

RITENUTO necessario sensibilizzare i cittadini ad un'importante azione tesa alla complessiva riqualificazione, valorizzazione e promozione del territorio;

DATO ATTO che è obbligatorio, per tutti i proprietari ed i fittavoli di aree confinanti con parcheggi, marciapiedi, sentieri pedonali e/o ciclabili, strade comunali o vicinali d'uso pubblico, effettuare un'adeguata manutenzione periodica di tali aree, per ragioni di salvaguardia del decoro urbano e della sicurezza della circolazione stradale;

RILEVATO che nel territorio comunale esistono numerosi terreni, aree e spazi di proprietà privata in stato di abbandono o verso i quali i proprietari omettono di effettuare i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, vegetazione spontanea, stoppie e rovi che determinano una situazione di degrado, costituendo ricettacolo di sporcizia e di rifiuti di varia tipologia od anche di siepi e rami che si protendono oltre il limite di proprietà, occultando o rendendo poco visibile la segnaletica stradale o restringendo la carreggiata ed ostacolando la fruibilità dei marciapiedi;

DATO ATTO che il fenomeno di degrado reca pregiudizio, oltre che all'igiene pubblica, anche al decoro urbano e alla dignità della comunità locale, generando un naturale scadimento nella percezione della qualità e dell'immagine della città;

RITENUTO inoltre che la proliferazione incontrollata di vegetazione a ridosso del centro abitato possa favorire il consolidamento di aree di rifugio per animali selvatici e dunque aumentare la probabilità di presenza di tali animali in aree urbane, nonché limitare la visibilità da parte di automobilisti, tale da aumentare il pericolo di incidenti stradali con gli animali selvatici;

VALUTATO che risulta necessario mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate, le aree ed i fossi che attraversano le proprietà private ed in particolare quelle prospicienti le strade comunali, al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose;

CONSTATATO inoltre che nella stagione estiva sono frequenti gli incendi boschivi con gravi danni al patrimonio forestale ed al paesaggio;

DATO ATTO che la presenza di terreni incolti lasciati in condizioni di abbandono, con presenza di accumuli di materiale vegetale, rovi, sterpaglie, arbusti selvatici, potrebbe rappresentare una causa di propagazione di incendi durante il periodo estivo;

RITENUTO utile sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia e manutenzione delle proprietà immobiliari che si trovano nelle condizioni indicate ed in abbandono con particolare riguardo a quelle poste in prossimità di aree residenziali e di civili abitazioni e/o in adiacenza alle strade di cui potrebbero limitare la visibilità, al fine di garantire la salvaguardia del decoro urbano, tutelare il paesaggio dal possibile propagarsi di incendi ed eliminare ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica;

TENUTO CONTO che si rende necessario dettare disposizioni specifiche per la tutela del paesaggio e del patrimonio boschivo;

VISTO l'art. 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO l'art. 29 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) secondo il quale:

"1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. 2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile. 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600. 4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI."

RICHIAMATI, altresì, in particolare gli articoli:

- 16, 17, 30, 31, 32, 33 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada);
- 26 e 27 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada);
- 892, 894, 895, 896 del Codice Civile.

ORDINA

Ai proprietari e/o conduttori di terreni o aree confinanti con strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico, marciapiedi, parcheggi pubblici o di uso pubblico e ai proprietari e/o conduttori di aree verdi incolte, abbandonate o dismesse esistenti in tutto il territorio del Comune di Sant'Angelo in Pontano:

- Di tenere costantemente i terreni e le aree di cui sopra sgombri da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe infestanti, da immondizie e da rifiuti in genere, mantenendo le aree di proprietà pulite ed in perfetto ordine attraverso tagli periodici della vegetazione, al fine di evitare che possano diventare rifugio per animali che potrebbero costituire veicolo di malattie o comunque di inconvenienti igienico-sanitari e al fine di evitare il possibile rischio di propagazione di incendi;
- Di provvedere costantemente alla regolazione e alla manutenzione di siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale, occultando la segnaletica e creando pericolo alla pubblica e privata incolumità, con successiva rimozione e conferimento dello sfalcio e dei residui vegetali nelle modalità previste da Codesto Comune;
- Di provvedere alla potatura, al diradamento o al taglio di tutte le piante esistenti e di ogni alberatura che per essiccamento o forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione stradale anche in previsione di eventi meteorologici intensi in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni.

AVVERTE

- Le operazioni di taglio e/o potatura delle piante dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni alle persone o a cose; il materiale vegetale, le ramaglie e quant'altro non potrà essere accumulato, né occupare la sede viaria e/o le aree pubbliche;
- È fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori ordinati sopra garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada di procedere alla installazione della specifica segnaletica a norma di legge per indicare i lavori in corso ed inoltre acquisire dagli enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell'intervento;
- Chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 285/1992 è soggetto alle sanzioni amministrative previste e al pagamento della commisurata somma pecuniaria;
- Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i. l'Ufficio competente è l'Ufficio Tecnico Comunale e il Responsabile del Procedimento è il Geom. Di Luca Sidozzi Fabio.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga:

- Pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune;
- Trasmessa alla Prefettura di Macerata;
- Trasmessa al Comando Stazione dei Carabinieri di Loro Piceno;
- Trasmessa alla Polizia locale.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/1990 e s.m.i. si informa che contro il presente atto può essere presentato:

- ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.
- tutti decorrenti dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
Rag. Agostino Cavasassi